

Principali modifiche apportate al DPR 309/90 dalla Legge 38/2010 di interesse per il medico

- **Modifiche Tabelle stupefacenti (art. 14):** sono trasferiti nella Tabella II sezione D (RNR) i medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis (buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanile, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone e ossimorfone), limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale. Con tale modifica non solo si recepiscono definitivamente nel Testo Unico degli stupefacenti le modifiche apportate dall' Ordinanza 16.06.2009, ma il nuovo provvedimento trasferisce in Tabella II sezione D anche i preparati per uso orale contenenti metadone e buprenorfina per la terapia dolore.
- **Utilizzo del ricettario SSN (art. 45):** per la prescrizione, nell'ambito del SSN, di tutti i farmaci previsti dall'allegato III-bis, per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo può essere utilizzato il ricettario regionale SSN (ricetta rossa), In pratica divengono prescrivibili sulla normale ricetta del SSN anche i medicinali dell'Allegato III bis rimasti in tabella II sez. A, quali ad esempio la morfina fiale, limitatamente all'impiego nella terapia del dolore. Nella vendita/dispensazione di medicinali di Tabella II A, il farmacista *non dovrà più accertarsi dell'identità dell'acquirente* ma dovrà semplicemente annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente. Pertanto è valido qualsiasi documento di riconoscimento e non soltanto quello di identità.
- **Dispensazione per i 30 giorni di terapia (art. 45):** viene data la possibilità al farmacista di spedire comunque le ricette che prescrivono un quantitativo che superi teoricamente il limite massimo di terapia di 30 giorni, in relazione alla posologia indicata, ove l'eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio. È stato però precisato che, al di fuori della precedente ipotesi, in caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore. È in ogni caso richiesta, da parte del medico, l'indicazione sulla ricetta della posologia assunta dal paziente.
- **Riduzione del numero di confezioni dispensate (art. 45):** è stata introdotta la possibilità che il farmacista, su richiesta del cliente e in caso di ricette che prescrivono più confezioni, possa spedire in via definitiva la ricetta consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore e apponendo specifica annotazione sulla ricetta. Il farmacista potrà inoltre consegnare, in modo frazionato le confezioni, purché entro il termine di validità della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato.